

**QUESITI E RISPOSTE RIGUARDO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M), DEL D.LGS. N. 115/2008. CUP D69E12000830009 – CIG 6525432CD3**

**QUESITI DEL 07/03/2016**

**QUESITO**

a) In riferimento al disciplinare di gara ed in particolare ai criteri di valutazione delle offerte economiche , riportiamo la formula che definisce l’attribuzione del punteggio  $P_i$  (pagina 24):

$O_i - PO_i$ )

$P_i = \dots\dots\dots$

$MO_i - PO_i$ )

Chiediamo conferma che con il termine "O<sub>i</sub>" debba intendersi "l’offerta del concorrente i – esimo"

**RISPOSTA**

Si conferma che il valore "O<sub>i</sub>" fa riferimento all’offerta prodotta dal concorrente iesimo.

**QUESITO**

b) In riferimento alla tabella "criteri di valutazione delle offerte economiche " riportata a pagina 23 del disciplinare di gara , rileviamo che la somma dei punteggi attribuiti a ciascun punto valutato non dà un punteggio totale pari a 58 ma a 63 . Siamo pertanto a richiedere se la somma totale dei punteggi tecnici e di quelli economici debba intendersi pari a 105 punti e non a 100

**RISPOSTA:**

Si conferma che la sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta economica è pari 63 e non a 58.

L’indicazione del risultato pari a 58 deve intendersi come un refuso.

Si comunica quindi che la sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche è pari a 105 e che sono invece corretti i valori attribuiti ai singoli criteri contenuti nella tabella B di cui al punto 11 del Disciplinare di gara.

Sul sito della Provincia di Chieti viene pubblicato il Disciplinare di Gara nella forma corretta

## QUESITO DEL 15/03/2016

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono delucidazioni in merito alla clausola contenuta nell'art. 4.3 dell'Allegato "Determinazione Risparmi e Canone" riguardo alla correzione dei costi annuali dovuti a modifiche strutturali sugli impianti (COR2). Come si legge nel suddetto articolo, tale correttivo si applica nel caso di sostituzione o modifica dei punti luce o nel caso di punti luce di nuova installazione che determinano una "variazione complessivamente superiore al 5% della Baseline Elettrica e, di conseguenza, della Baseline Elettrica Monetaria".

In base a questa franchigia, si evince che se il Comune realizza un nuovo impianto, il consumo energetico di questa nuova installazione (entro il limite del 5%) non viene considerato come correttivo e, di conseguenza, va ad incidere negativamente sul Test di Performance che il Concessionario è tenuto ad effettuare alla fine di ogni anno di gestione.

In altre parole, il costo del consumo energetico del nuovo impianto che il Comune ha realizzato viene di fatto detratto dal risparmio energetico che il Concessionario ha conseguito e, quindi, dal Canone annuo che questi dovrebbe percepire. Oltretutto, a causa di tale franchigia, il Concessionario non riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi di risparmio dichiarati in gara in quanto il consumo delle nuove installazioni andrebbe ad erodere il risparmio effettivamente e correttamente conseguito sui punti luce a base di gara.

Segnaliamo infine che tale clausola non risulta in linea con quanto indicato nell'ultimo paragrafo del medesimo articolo, nel quale si legge: *"Nel caso in cui le modifiche apportate siano permanenti e richiedano l'opportunità o necessità di un aggiustamento della Baseline Elettrica, le Parti potranno ridefinire la Baseline Elettrica anche per gli anni successivi, secondo criteri oggettivi e ottenendo comunque risultati di comune accordo tra le Parti"*. Si ritiene infatti che le nuove installazioni comportino sempre la necessità di ridefinire la baseline per non inficiare l'equilibrio del piano-economico finanziario.

Alla luce di quanto sopra espresso, anche in considerazione delle rilevanti fidejussioni da emettere a garanzia del risparmio energetico, Vi preghiamo di fornirci un chiarimento in merito alla corretta interpretazione delle due previsioni contrattuali.

## RISPOSTA

Innanzitutto si precisa che la ratio della franchigia è da intendersi sia per consumi incrementativi, sia decrementativi rispetto alla baseline. Si rimanda infatti al terzo capoverso del citato articolo 4.3 in cui si fa riferimento a "modifiche strutturali per la variazione delle caratteristiche di base (ad esempio per interventi di sostituzione ad opera del Comune) e di funzionamento (ad esempio orari) degli impianti o della numerosità dei medesimi (ad esempio: incremento della densità degli impianti, apertura/chiusura di parti di viabilità urbana, ecc.) ad opera del Comune, e Parti, sulla base di una relazione motivata del Concessionario, effettueranno, di comune accordo, delle stime dell'impatto atteso sulla Baseline Elettrica della variazione dei

consumi elettrici in base alle potenze nominali degli impianti, apparecchi o strumenti installati, sostituiti o rimossi". Ne consegue che, in linea generale, la clausola presente condizioni di simmetria rispetto a quanto evidenziato nel quesito, che focalizza la casistica solo negli effetti incrementativi dei consumi. Difatti, eventuali programmi di intervento strutturali della PA che comportino una diminuzione della Baseline Elettrica entro la franchigia citata, impatterebbero invece positivamente sul Test di Performance, riuscendo il Concessionario a raggiungere più facilmente gli obiettivi programmati e conseguendo pertanto dei benefici anche di natura economica.

La franchigia è stata ipotizzata per garantire un minimo margine di elasticità nell'effettuazione delle normalizzazioni dei costi annuali per entrambe le parti coinvolte. Inoltre essa è strutturata ed opera a livello di singolo contratto attuativo con singolo comune; essendo i Comuni molteplici, generalmente vi possono essere situazioni compensative tra maggiori e minori consumi per variazioni strutturali rispetto alla baseline definite e di neutralizzazione degli effetti ai fini delle condizioni di sostenibilità del Piano Economico Finanziario complessivo dell'operazione.

Tuttavia, rispetto alla casistica segnalata e ferma la clausola generale sopra citata, si fa presente che il terzultimo capoverso dell'art. 4.3, riportato nel quesito, consente alle Parti, sulla base di una relazione motivata da parte del Concessionario sull'impatto atteso sulla Baseline Elettrica, di aggiustare la Baseline Elettrica e/o Manutentiva anche per gli anni successivi sulla base di criteri oggettivi e di proporzionalità. La portata di tale clausola è finalizzata proprio ad apportare i correttivi, su base pattizia per motivate ed oggettive ragioni che rendano appunto opportuno e necessario aggiustare la baseline, e con risultati soddisfacenti per entrambe le Parti. Ne consegue che qualora eventuali variazioni strutturali ad opera del Comune che producano, ad esempio, impatti detrimenti sulle condizioni di equilibrio e di sostenibilità del Piano Economico Finanziario e/o sul relativo contratto di finanziamento, il principio di leale e reciproca collaborazione imporrebbe di aggiustare comunque la Baseline in forma pattizia.

Si ricorda infine che, in assenza di un accordo sull'aggiustamento della Baseline, restano ferme le clausole sostanziali di salvaguardia previsti nell'art. 12 lett (a) del Contratto Attuativo in materia di riequilibrio del Piano Economico Finanziario, come richiamato nell'ultimo capoverso del citato art. 4.3.

## **QUESITI DEL 17/03/2016**

### **QUESITO 1**

In merito alla gara in oggetto , siamo a rilevare che al punto 8.5 b (pagina 13 del disciplinare di gara) , viene richiesta una stima sommaria dei costi per la sicurezza

Poiché riteniamo di non dover inserire elementi economici nell'offerta tecnica , richiediamo con la presente come procedere , e se in particolare è possibile indicare come previsione dei costi della sicurezza una stima in percentuale sul fatturato

### **RISPOSTA**

Si conferma che i concorrenti dovranno indicare all'interno dell'offerta tecnica una stima in Euro dei costi per la sicurezza relativa agli Interventi da effettuare. Trattandosi di valori con comprimibili e non soggetti a negoziazione tra le parti si conferma che tale indicazione non sarà considerata come "elemento economico" la cui indicazione è vietata in sede di redazione dell'offerta tecnica.

### **QUESITO 2**

A pag 13 del disciplinare di gara si rileva: 'Gli atti dell' offerta tecnica(B) non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano all' offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in parte l' Offerta del Concorrente oggetto di valutazione nella busta C denominata 'C- OFFERTA ECONOMICA' . A tal proposito , viene richiesto di indicare nell'offerta tecnica il Risparmio elettrico garantito (RE) . Tuttavia , il Risparmio elettrico monetario(REG), che viene valutato nell' Offerta Economica al punto 7 con peso 14 punti, non è altro che il risparmio energetico garantito(RE) moltiplicato per il prezzo medio dell' energia elettrica (come da art 3 dell' allegato Determinazione Risparmi a Canone). Riteniamo pertanto che sia possibile stimare a priori, già in sede di offerta tecnica, la grandezza Risparmio elettrico monetario garantito (REG). Poiché tale indicazione si pone a nostro parere in contrasto con l'indicazione del disciplinare di gara , siamo a richiedere come procedere.

### **RISPOSTA**

Si comunica che nell'offerta tecnica non dovrà essere indicato il Risparmio Elettrico Garantito, bensì dovranno essere descritti gli interventi proposti dal concorrente per il suo raggiungimento.